

25317/15



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO

- Rel. Consigliere -

Oggetto

*FAMIGLIA E
ISTITUTI AFFINI

Ud. 20/10/2015 - CC

R.G.N. 28639/2013

Rep.

C. I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28639-2013 proposto da:

SG

X

, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GASPARE SPONTINI 22, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PUGLISI, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO ALOSI, giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

LF

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 281/2013 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 25/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2015 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al

procedimento civile iscritto al R.G. 28639 del 2013

“Il ricorrente, **GS**, proponeva appello dinanzi la Corte territoriale di Palermo avverso la sentenza che aveva dichiarato il medesimo padre naturale di **FL**.

Il Collegio, confermando la sentenza resa in primo grado, rigettava l'impugnazione. Avverso la sentenza di rigetto proponeva azione di revocazione, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 1 c.p.c., lo **S** assumendo che la stessa fosse il frutto del dolo del **L** (dolo dimostrato dal rifiuto di sottoposizione all'esame del DNA).

Premesso che ai fini della sussistenza del dolo processuale revocatorio è necessario accertare un'attività fraudolenta di una delle parti e che la sentenza sia conseguenza di tale attività, il Collegio respingeva la domanda revocatoria rilevando: (a) che la condotta del **L** era successiva alla sentenza e, quindi, per definizione non poteva avere avuto alcuna efficacia causale rispetto alla decisione adottata; (b) che il rifiuto di sottoporsi ad esami non potesse in alcun modo essere considerato alla stregua di attività fraudolenta, mancando quell'alterazione della realtà che la contraddistingue; (c) l'assoluta inconferenza dell'art. 116 c.p.c. che, riguardando il comportamento processuale delle parti, non può riguardare un'attività posta in essere in epoca successiva al processo.

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo proponeva ricorso per cassazione, affidandosi ai seguenti motivi di ricorso:

1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 269, comma 2, c.c., in relazione all'art. 23 Cost. Evidenzia il ricorrente che l'iniziale rifiuto di sottoporsi alle indagini ematologiche era stato opposto

opposto per ragioni di salvaguardia del proprio nucleo familiare e che successivamente lo stesso aveva prestato la propria disponibilità, sia in sede stragiudiziale che in grado di appello, depositando altresì il proprio certificato emofiliaco. Per converso, la condotta del L – contumace nel giudizio di revocazione – di rifiuto di sottoporsi al test del DNA sarebbe rivelatrice del suo dolo, stante la sottesa volontà di beneficiare della sentenza favorevole di primo grado sfuggendo ad ogni ulteriore verifica.

2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 395 n. 1 c.p.c., in relazione all'art. 88 c.p.c., per non avere il Collegio considerato che è ben possibile ravvisare gli estremi del dolo processuale anche nel mendacio o nel silenzio ove questi integrino un'attività diretta a trarre in inganno la controparte su fatti decisivi della causa, sviandone o pregiudicandone la difesa e così precludendo il loro accertamento (Cass. 05/5329; 01/888; 94/7576).

I motivi di ricorso, poiché logicamente connessi, meritano un'analisi congiunta. In entrambi, sia pur sotto diversi profili, il ricorrente lamenta l'avere il Collegio erroneamente escluso la sussistenza del dolo processuale del L ai fini dell'accoglimento dell'azione di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 1 c.p.c..

Si ritiene la questione del dolo come l'unica affrontabile in questa sede, atteso che il diverso aspetto relativo all'errata valutazione del rifiuto dello S di sottoporsi ai prelievi ematologici non è stato oggetto del giudizio di revocazione ed il provvedimento impugnato dinanzi a questa Corte è la sola sentenza di rigetto della domanda di revocazione straordinaria.

Orbene, le doglianze di parte ricorrente appaiono inammissibili.

Quest'ultimo nonostante qualifichi entrambi i motivi di ricorso come violazione di norme di diritto, si duole della valutazione di merito svolta dal Giudice della revocazione, richiedendo a questa Corte una valutazione dei fatti alternativa che identifichi nella condotta del figlio naturale un dolo rilevante ai fini dell'accoglimento della revocazione. Come noto tale valutazione sfugge dall'ambito cognitivo di questa Corte limitato al solo sindacato di legittimità.

Peraltro, la difesa del ricorrente richiama una giurisprudenza che nulla sposta rispetto al giudizio di merito della Corte territoriale: nella sentenza impugnata, infatti, viene anzitutto spiegato, alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale, quali attività integrano il dolo processuale revocatorio, per poi applicare tali principi al caso concreto.

Viene espressamente escluso che il mero rifiuto di sottoporsi all'esame del DNA possa ritenersi comportamento idoneo a sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità nonché l'efficienza causale della condotta del L rispetto alla pronuncia del Giudice, essendo questa intervenuta in epoca antecedente.

Tali statuizioni non vengono censurate nel ricorso in esame che al contrario si focalizza sulla riconducibilità generica del mendacio e del silenzio al dolo processuale revocatorio, senza spiegare in che modo la condotta di controparte avrebbe sviato la difesa e alterato la realtà dei fatti.

Si propone pertanto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 375, comma 1, n. 1 c.p.c..”

Il collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata e dichiara

*non farsi luogo alla pronuncia sulla
socioimbenza in ordine alle spese del procedimento, non emendarsi* *ds*
chiusura la conferenza
P.Q.M.

La Corte,

dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115 del 2002 e successive
modificazioni si dà atto della sussistenza delle condizioni per il
versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2015

Il Presidente
(Dr. Massimo Dogliotti) *h*

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Giorra

DEPOSITO IN CANCELLERIA
16 DIC 2015
Funzionario Giudiziario
Patrizia Giorra